



DOCUMENTO DI RICERCA

LE NUOVE INCOMPATIBILITÀ DEGLI AUSILIARI E DEI COADIUTORI NOMINATI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 54/2018

Cristina Bauco





Fondazione Nazionale dei Commercialisti

ABSTRACT

Il 25 giugno 2018 è entrato in vigore il d.lgs. n. 54 del 18 maggio 2018 recante "Disposizioni per disciplinare il regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 17 ottobre 2017 n. 161".

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2018, serie generale n. 121.

La novella incide significativamente sulle modalità di nomina degli amministratori giudiziari e degli organi delle procedure concorsuali, modificando direttamente sia il Codice delle leggi antimafia, sia la legge fallimentare e la c.d. legge Prodi-bis, sia la legge n. 3/2012 recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il provvedimento, infatti, pur novellando direttamente l'art. 35 del CAM, estende le incompatibilità stabilite per gli amministratori giudiziari e i loro coadiutori anche agli ausiliari e ai loro coadiutori nominati nelle procedure concorsuali (maggiori e minori).





INDICE

Presentazione	4
1. Premessa	6
2. I destinatari della normativa	7
2.1. I coadiutori	10
3. Le ipotesi di incompatibilità indiretta	11
3.1. I nuovi motivi ostativi all'assunzione degli incarichi: la c.d. incompatibilit	à "allargata" 13
3.1.1. Le incompatibilità da assidua frequentazione derivante da relazione s da un rapporto di amicizia	
3.1.2. La incompatibilità derivante da rapporti di frequentazione tra comme	ensali abituali 16
3.2. L'incompatibilità allargata da frequentazione assidua: conclusioni	17
4. La dichiarazione di incompatibilità	18
4.1. La forma della dichiarazione	19
4.2. Le indicazioni <i>ex</i> art. 35.1, comma 2, del CAM	19
5. Le sanzioni: cessazione dall'incarico e sostituzione	20
6. La vigilanza del Presidente della Corte d'Appello	21
7. La dichiarazione di incompatibilità del coadiutore	22
8. L'ufficio giudiziario di riferimento	23
9. L'applicabilità delle nuove disposizioni in punto di incompatibilità	24



Presentazione

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018 muta la normativa di riferimento affinché un professionista possa valutare la propria compatibilità per svolgere adeguatamente l'incarico affidatogli.

Il documento "Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018" esamina le recenti disposizioni che vanno significativamente ad incidere sulle modalità di nomina degli amministratori giudiziari e degli organi delle procedure concorsuali.

Il d.lgs. n. 54/2018, infatti, modifica direttamente sia il Codice delle leggi antimafia, di cui al d.lgs. n. 159/2011, sia la legge fallimentare e la c.d. legge Prodi-bis, di cui al d.lgs. n. 270/1999, sia la legge n. 3/2012 recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Risulta evidente, sin da una prima lettura, la risonanza che produrrà la novella, considerato che il legislatore individua nuove ipotesi di incompatibilità indiretta, in quanto non intercorrenti con il magistrato che conferisce l'incarico, bensì con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale quello appartiene.

Tra i motivi ostativi all'assunzione degli incarichi di curatore, di commissario, di amministratore giudiziario e di liquidatore del patrimonio, il legislatore annovera rapporti tipizzati dall'ordinamento, quali sono quelli di coniugio, di parentela, di affinità o di unione civile e convivenza, e rapporti ascrivibili alla categoria della assidua frequentazione, identificando quest'ultima nel rapporto "... derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali".

Si tratta, a ben vedere, di un intervento di modifica che, seppur apprezzabile per l'evidente intento moralizzatore e dissuasivo di pratiche scorrette nell'attribuzione degli incarichi, potrebbe produrre, in particolar modo negli uffici di modeste dimensioni e meno strutturati, gravi disagi per i professionisti che esercitano nell'ambito del Circondario.

Al di là della esatta ricostruzione della vicenda di cronaca che ha contribuito a una netta presa di posizione da parte del Legislatore, vicenda peraltro superata, ci si interroga se sia corretto che la condotta censurabile di pochi comporti pesanti ricadute, avallate da modifiche normative di rilievo, per quanti operano, da un lato, in ossequio ai principi di derivazione costituzionale dell'imparzialità e della terzietà e, dall'altro lato, in ossequio ai principi deontologici di indipendenza e professionalità specifica espressi nella Legge professionale e nel Codice deontologico della professione.

Come è intuitivo, la questione sembra essere, infatti, squisitamente ideologica e/o morale, atteso che la fase del procedimento di nomina che viene direttamente colpita dall'applicazione dei nuovi obblighi di dichiarazione è quella dell'accettazione dell'incarico e non anche quella dello svolgimento delle funzioni – che deve essere invero improntata ai canoni della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico – ,fase su cui i capi degli Uffici e il Presidente della Corte d'Appello esercitano poteri di vigilanza e di sorveglianza, come si evince dal chiaro tenore letterale delle nuove disposizioni.



Di talché, ci si chiede se la realizzazione di tali obiettivi non si potesse efficacemente raggiungere con un intervento normativo più mirato che privilegiasse la diffusione di un meccanismo di rotazione degli incarichi per gli ausiliari, nei limiti di compatibilità rispetto alle disponibilità fornite, in modo simmetrico a quanto già è previsto per la rotazione dei CTU dall'art. 23 Disp. Att. c.p.c., norma che coniuga l'esigenza della rotazione, sia con la trasparenza nel conferimento dell'incarico e la vigilanza da parte del Presidente dell'ufficio, sia con il necessario rapporto fiduciario tra professionista e magistrato.

Resta inteso che, al di là dell'esame del nuovo impianto normativo, occorre ribadire l'assoluta estraneità del professionista regolamentato rispetto a quei soggetti che, pur non essendo iscritti ad alcun Albo, possono assumere gli stessi incarichi nelle procedure. Il legislatore sembra sovente dimenticare che il professionista iscritto all'Albo, oltre ad aver superato un esame di Stato costituzionalmente riconosciuto e a cui accede dopo un congruo periodo di tirocinio professionale, oltre ad essere deontologicamente obbligato alla frequentazione di percorsi formativi e di aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, è monitorato dall'Ordine di appartenenza che può aprire nei suoi confronti un procedimento disciplinare, con importanti ricadute anche sull'esercizio della propria attività professionale.

Tale dimenticanza va censurata, così come censurabile appare l'ennesimo tentativo di far ricadere sul professionista colpe che sovente non ha.

Al giorno d'oggi, non tutti possono essere professionisti ed esercitare una professione regolamentata, non tanto perché esistono barriere all'accesso (almeno per quanto concerne i Commercialisti), quanto perché gli adempimenti richiesti per esercitare con la particolare diligenza, qualificata opportunamente dal legislatore in base "alla natura dell'incarico", tendono a far sì che solo i soggetti realmente motivati e specializzati siano in grado di contrastare l'enorme influenza della concorrenza.

Dinanzi all'espansione di soggetti che professionisti regolamentati non sono e che, nonostante ciò, riescono ad intercettare procedure importanti, la professione può strutturarsi privilegiando, ad esempio, le nuove forme aggregative di cui alla legge 81/2017 (c.d. Statuto lavoratori autonomi). In quest'ottica, la promozione di reti tra curatori o amministratori giudiziari, con software gestionali adeguati e uniformi, con procedure validate dal CN, può senza alcun dubbio rappresentare un'opzione strategica da non trascurare.

Davide Di Russo

Vice Presidente del Consiglio Nazionale



1. Premessa

Il 25 giugno 2018 è entrato in vigore il d.lgs. n. 54 del 18 maggio 2018 recante "Disposizioni per disciplinare il regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 17 ottobre 2017 n. 161".

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2018, serie generale n. 121.

Si tratta di 6 articoli che incidono significativamente sulle modalità di nomina degli amministratori giudiziari e degli organi delle procedure concorsuali, modificando direttamente sia il Codice delle leggi antimafia, di cui al d.lgs. n. 159/2011 (di seguito CAM), sia la legge fallimentare e la c.d. legge Prodibis, di cui al d.lgs. n. 270/1999, sia la legge n. 3/2012 recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il provvedimento, infatti, pur novellando direttamente l'art. 35 del CAM, estende le incompatibilità fissate per gli amministratori giudiziari, e i loro coadiutori, agli ausiliari e ai loro coadiutori nominati nelle procedure concorsuali (maggiori e minori).

Prima di analizzare con maggiore precisione la portata applicativa dei summenzionati articoli, può sin da subito evidenziarsi che la normativa, operando peraltro su differenti piani senza effettuare alcun coordinamento tra le stesse previsioni, individua:

- i) le nuove cause di incompatibilità all'assunzione degli incarichi oggetto di specifica attenzione;
- ii) l'obbligo di deposito in cancelleria di una dichiarazione di incompatibilità a contenuto molteplice;
- iii) la sostituzione dell'ausiliario nominato che non provveda al deposito della dichiarazione ovvero di quello incompatibile;
- iv) un articolato sistema di vigilanza, che vede coinvolti a diverso titolo, il Tribunale, l'Ordine professionale se l'ausiliario è un professionista iscritto a un Albo professionale e il Presidente della Corte d'Appello.

Più partitamente, gli artt. 1-6 del d.lgs. n. 54/2018 modificano:

- l'art. 35 del CAM, inserendo il comma 4-bis;
- l'art. 28 l.f., inserendo un nuovo comma a chiusura della disposizione;
- l'art. 8 del d.lgs. n. 270/1999, aggiungendo il comma 3-bis;
- l'art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012, aggiungendo un nuovo periodo;
- l'art. 14-quinquies, comma 2, lett. a), aggiungendo un nuovo periodo.

L'art. 1 del d.lgs. n. 54/2018, inoltre, novella il CAM inserendo sia l'art. 35.1 "Dichiarazione di incompatibilità", sia l'art. 35.2. "Vigilanza". A siffatte disposizioni rinviano anche i novellati artt. 28, l.f., 8 del d.lgs. n. 270/1999, 7, comma 1, e 14-quinquies della legge n. 3/2012.

Come accennato, la disciplina delle incompatibilità è vigente a far data dal 25 giugno 2018, con la sola eccezione dell'art. 1 del d.lgs. n. 54/2018 nella parte in cui specifica le modalità "informatiche" che



consentono l'esercizio della funzione di vigilanza e dei poteri di sorveglianza, esercitabili dal Presidente della Corte d'Appello, di cui al novellato art. 35.2. del CAM.

Siffatte disposizioni, infatti, acquisteranno efficacia solo a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del decreto medesimo, con cui verrà attestata la piena funzionalità del sistema che consenta l'estrazione con modalità informatiche e, anche in forma massiva, dei dati utili e necessari per l'esercizio della funzione di sorveglianza di cui sopra¹.

2. I destinatari della normativa

L'art. 33, comma 2, della legge n. 161/2017² delegava il Governo ad adottare disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di:

- amministratore giudiziario e coadiutore dell'amministrazione giudiziaria;
- curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 54/2018, che ha dato attuazione alla legge n. 161/2017, sono interessati dalla novella:

- a) l'amministratore giudiziario e il coadiutore nominato a norma dell'art. 35, comma 4, del CAM;
- b) il curatore fallimentare nominato dal Tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento e il suo coadiutore nominato ai sensi dell'art. 32, comma 2, l.f.;
- c) il commissario giudiziale autonomamente nominato dal Tribunale con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della grande impresa, a norma dell'art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 270/1999, e il coadiutore di cui egli si avvale a norma degli art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 32 l.f.³;
- d) il gestore per la liquidazione dei beni ricompresi nel piano nominato dal giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012⁴;

¹ In forza delle Disposizioni transitorie *ex* art. 5 d.lgs. n. 54/2018. La formulazione di questa disposizione sembra riecheggiare quelle già contenute nell'art. 23, comma quarto, del d.l. n. 83/2015, convertito nella legge n. 132/2005 nonché quelle previste nell'art. 4, comma 3-*bis*, del d.l. n. 59/2016 relative all'accertamento della piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche *ex* art. 161-*quater* Disp. Att. c.p.c., nonché il sistema ideato per l' adozione delle specifiche tecniche ex art. 161-*quater* Disp. Att. c.p.c. per la pubblicazione di ogni atto esecutivo sul portale delle vendite pubbliche, come contemplata dall'avviso comunicato in data 12 gennaio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale da parte del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

² Si tratta della legge n. 161 del 17 ottobre 2017, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate".

³ L'art. 3 del d.lgs. n. 54/2018 aggiunge un nuovo e finale comma all'art. 8 del d.lgs. n. 270/1999 relativo all'applicazione delle disposizioni sulle incompatibilità e sul deposito della dichiarazione, oltre che all'osservanza delle previsioni in punto di vigilanza. ⁴ L'art. 4 del d.lgs. n. 54/2018 modifica sia l'art. 7, comma primo, quinto periodo della legge n. 37/2012, sia l'art. 14-quinqjuies, comma secondo, lett. a), della legge n. 3/2012.





- e) il liquidatore di tutti i beni del sovraindebitato nominato dal giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-quinquies, comma 2, lett. a), della legge n. 3/2012;
- f) il commissario giudiziale di concordato preventivo nominato dal Tribunale a norma dell'art. 163, comma 2, n. 2, l.f., il precommissario, nominato dal Tribunale a norma dell'art. 161, comma 6, l.f. e il liquidatore di concordato con *cessio bonorum* nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 182 l.f.⁵;
- g) il liquidatore di beni sottoposti a pignoramento utilizzati per la soddisfazione dei creditori del sovraindebitato nominato dal Giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 3/2012.

Pur nel silenzio del d.lgs. n. 54/2018, anche coloro che vengono incaricati di svolgere le funzioni di cui alle lettere f) e g) sono tenuti a depositare le dichiarazioni di incompatibilità in forza del rinvio all'art. 28 l.f. effettuato nell'ambito della disciplina inerente allo svolgimento dei relativi incarichi⁶.

Come accennato, infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 54/2018 modifica direttamente l'art. 28 l.f. a cui il legislatore in non rare occasioni rinvia per individuare i requisiti per la nomina di ausiliari diversi dal curatore, aggiungendovi un nuovo e finale comma relativo all'applicazione delle disposizioni sulle incompatibilità e sul deposito della dichiarazione, oltre che all'osservanza delle previsioni in punto di vigilanza. L'art. 28 l.f., pertanto, a seguito delle recenti modifiche, risulta composto di cinque commi e integrato, sia nella parte in cui il legislatore già prevede ipotesi di incompatibilità per l'assunzione degli incarichi⁷ a cui si vanno aggiungere le nuove incompatibilità descritte nell'art. 35, comma 4-bis, del CAM, sia nella parte relativa al sistema di monitoraggio sugli incarichi previsto con l'annotazione delle nomine e dei provvedimenti di chiusura del fallimento o di omologa dei concordati – nonché dell'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse – nel Registro unico istituito presso il Ministero⁸ a cui, come detto, si aggiunge il riconoscimento del potere di sorveglianza del Presidente della Corte d'Appello.

Soffermiamoci sulla nomina del gestore per la liquidazione o del liquidatore di tutti i beni nelle procedure di cui alla legge n. 3/2012.

Abbiamo già fatto menzione della circostanza che la nomina del gestore per la liquidazione dei beni o del liquidatore è effettuata non dal Tribunale bensì da un Giudice.

L'assimilazione al curatore sia del gestore per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012, sia del liquidatore del patrimonio nella differente procedura di liquidazione *ex* art. 14-quinquies della medesima legge n. 3/2012 non appare particolarmente problematica considerate le ampie funzioni svolte dal curatore. Del resto è la stessa legge n. 3/2012 che, per quanto

⁵ Sull'applicabilità delle ipotesi di incompatibilità *ex* art. 28, comma secondo, l.f., al liquidatore giudiziale designato dal debitore nel concordato preventivo con cessione dei beni, si veda peraltro Cass. civ., sez. I, n. 15699 del 15 luglio 2011.

⁶ L'art. 163, comma secondo, n. 3, impone l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 28, l.f. per la nomina del commissario giudiziale; all'art. 163, comma secondo, n. 3 l.f. rinvia altresì l'art. 161, comma sesto, l.f. per quanto attiene alla nomina del commissario giudiziale nell'ambito del c.d. concordato prenotativo.

⁷ Si tratta delle incompatibilità previste nell'art. 28, comma secondo, l.f. Al riguardo, si mette in luce come tale ultima disposizione non contenga previsioni simmetriche a quelle declinate nell'art. 35, comma terzo, del CAM in relazione alle ipotesi di incompatibilità diretta dell'amministratore giudiziario.

⁸ Si tratta del registro unico, tenuto con modalità informatiche e accessibile al pubblico di cu all'art. 28, comma quarto, l.f., comma aggiunto dall'art. 5.1. lett. b) del d.l. n. 83/2015, convertito nella legge n. 132/2005, non ancora operativo.





attiene alla nomina del liquidatore o del gestore per la liquidazione, individua nel professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. il soggetto maggiormente qualificato e indicato per l'assunzione dell'incarico⁹.

Occorre mettere ulteriormente in evidenza che le funzioni di liquidatore e di gestore per la liquidazione possono essere svolte dall'OCC previa designazione del Giudice, come prevede l'art. 15, comma 8, della legge n. 3/2012. È dubbio allora se in questa particolare ipotesi si renda necessario verificare la compatibilità del professionista incaricato dal referente dell'OCC di svolgere le funzioni previste nell'art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012 ovvero di liquidare direttamente il patrimonio del sovraindebitato secondo quanto previsto dalla sezione seconda della legge n. 3/2012, professionista a cui la normativa di rango secondario già impone la sottoscrizione di una dichiarazione di indipendenza¹⁰.

La ricognizione dell'ambito soggettivo di applicazione della novella non è tuttavia completa senza spendere qualche cenno sui requisiti di professionalità richiesti per l'assunzione degli incarichi che sono oggetto di particolare attenzione da parte del d.lgs. n. 54/2018.

Come accennato, il gestore per la liquidazione e il liquidatore del patrimonio del sovraindebitato devono necessariamente essere nominati tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., essendo conseguentemente preclusa al Giudice la nomina di soggetti differenti che abbiano dato prova di adeguate capacità imprenditoriali svolgendo incarichi di amministrazione, direzione e controllo in s.p.a., come, al contrario, consente l'art. 28, comma 1, lett. c), l.f.¹¹.

Diversamente, l'accesso ai restanti incarichi presi in considerazione nel d.lgs. n. 54/2018 non è riservato ai professionisti appartenenti a una delle c.d. professioni regolamentate, bensì esteso anche a soggetti differenti dai professionisti iscritti in Albi. Questa precisazione è di non scarsa importanza rispetto a quanto avremo modo di osservare nel prosieguo, con riferimento alla particolare ipotesi di mendacio prevista nel novellato art. 35.1 del CAM.

Al riguardo, non va trascurato che per il commissario giudiziale di grandi imprese in amministrazione straordinaria, il Decreto MISE del 10 aprile 2013, n. 60 fissa particolari requisiti di professionalità in base ai quali tali incarichi possono essere affidati anche a soggetti non iscritti ad albi professionali¹².

⁹ Cfr. artt. 7, comma primo, e 14-quinquies, comma secondo, della legge n. 3/2012.

¹⁰ Occorre mettere in evidenza, infatti, che già l'art. 11, comma terzo, del D.M. n. 202/2014 impone al gestore e ai propri ausiliari di sottoscrivere, per ciascun affare per cui essi sono stati designati, una dichiarazione di indipendenza. Si rammenta che in forza delle previsioni contenute nell'art. 2 D.M. n. 202/2014, per gestore della crisi si intende la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio. L' indipendenza che si richiede al liquidatore (e al gestore) ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 202/2014 coincide con quella prevista per il professionista attestatore di piani e concordati nell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. e, oltre ad essere incentrata sul possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c. previsti per i componenti del collegio sindacale richiede l'assenza di rapporti natura personali con il debitore o con quanti abbiano interesse alla liquidazione (o alla composizione).

¹¹ Requisiti di professionalità specifica, invece, non sono richiesti per il liquidatore nominato ai sensi dell'art. 13, comma primo, della legge n. 3/2012, rinviando qui il legislatore più generalmente all'art. 28 l.f.

¹² Cfr. art. 2, comma 1, decreto MISE n. 60 del 10 aprile 2013 "Requisiti di professionalità dei commissari" in forza del quale: "I commissari giudiziali sono scelti, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra: a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi dei revisori dei conti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore della analisi e revisione di azienda; b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali; c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi





Per quanto attiene agli amministratori giudiziari, poi, le recenti modifiche apportate al CAM dalla legge n. 161/2017, estendono la possibilità di nomina a soggetti del tutto estranei al settore delle professioni regolamentate precipuamente individuati nei:

- dipendenti dell' Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
 e confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 2-ter, del
 CAM;
- dipendenti della società INVITALIA s.p.a. che risultino iscritti nella sezione degli esperti in gestione aziendale di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 14/2010, istitutivo dell'Albo degli amministratori giudiziari.

Si può affermare, pertanto, che l'obiettivo perseguito dall'ultimo legislatore è di fissare nuove ipotesi di incompatibilità per gli ausiliari *lato sensu* intesi, visto che il novellato art. 35, comma 4-*bis*, del CAM, richiamato anche nella disciplina delle procedure concorsuali maggiori e minori, non effettua distinzione in ordine ai requisiti di professionalità dei soggetti incaricati.

Con l'ulteriore corollario che tutti i soggetti nominati dal Giudice, siano o meno professionisti iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini professionali, sono i destinatari delle nuove previsioni relative alle ipotesi di incompatibilità di nuovo conio; non tutti gli ausiliari nominati e accettanti l'incarico, invece, sono i destinatari della precipua sanzione descritta nell'art. 35.1 del CAM, su cui ci soffermeremo nel par. 5.

2.1. I coadiutori

Per quanto attiene alle figure dei coadiutori, l'art. 1 del d.lgs. n. 54/2018 individua tra i possibili destinatari della nuova normativa sulle incompatibilità, i coadiutori dell'amministratore giudiziario, quelli del curatore, quelli del commissario giudiziale autonomamente nominato dal Tribunale nella fase di accertamento dell'insolvenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 270/1999.

Al riguardo occorre spendere alcune osservazioni e mettere nella dovuta evidenza che la legge di delega – è lecito presumere a seguito delle note vicende che hanno visto il coinvolgimento di alcuni magistrati all'interno della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo – aveva previsto l'emersione delle ipotesi di incompatibilità solo con riferimento al coadiutore dell'amministrazione giudiziaria. È stato il decreto delegato ad estendere l'obbligo della dichiarazione di incompatibilità ai coadiutori nominati dagli (altri) ausiliari che svolgono le loro funzioni all'interno delle procedure concorsuali.

Prestando attenzione solo ed esclusivamente al dato letterale, allora, i coadiutori interessati dovrebbero essere quelli nominativamente individuati dal d.lgs. n. 54/2018 che, peraltro, recupera quanto già previsto con riferimento a tali incarichi nelle discipline di riferimento.

In considerazione delle prassi in uso circa i coadiutori dei commissari nell'ambito dei concordati nominati per svolgere attività di particolare natura o complessità, però, la dichiarazione di

dimensioni comparabili con quello dell'impresa insolvente e preferibilmente in settori analoghi a quello dell'impresa medesima, una esperienza complessiva di almeno cinque anni in funzioni di amministrazione o di direzione".



incompatibilità prevista nel d.lgs. n. 54/2018 dovrebbe essere depositata, con le modalità che di qui a breve andremo ad esaminare, anche da questi ultimi.

Un cenno a parte merita la nomina del coadiutore nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria.

Il decreto delegato, scostandosi dai criteri direttivi contenuti nella legge n. 161/2017, si riferisce ai "coadiutori dell'amministratore giudiziario", individuando l'ambito applicativo delle nuove previsioni alle sole ipotesi in cui quest'ultimo chieda al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti ovvero da un ufficio di coadiuzione organizzato dallo stesso amministratore in caso di gestioni particolarmente complesse, a norma dell'art. 35, comma 4, del CAM.

Il raffronto con la legge di delega, dove si prendeva in considerazione il coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, e una lettura della norma che privilegi un'interpretazione ragionata e sistematica, oltreché costituzionalmente orientata, induce a ritenere che gli obblighi di *disclosure* previsti dal d.lgs. n. 54/2018 possano essere estesi anche al coadiutore cui ricorre l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni a seguito del provvedimento di confisca emesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 3, del CAM.

3. Le ipotesi di incompatibilità indiretta

L'art. 1 del d.lgs. n. 54/2018 introduce nuove ipotesi di incompatibilità per i soggetti che possono essere incaricati di svolgere le funzioni precedentemente descritte.

La relazione illustrativa allo schema di decreto qualifica tali ipotesi come incompatibilità diverse da quelle c.d. dirette "... la cui disciplina è già prevista nell'art. 35, comma 3, del Codice Antimafia (in cui cioè l'incompatibilità sussiste tra il professionista e il magistrato che lo ha nominato)".

Per meglio comprendere la filosofia su cui si basa l'ampio intervento di modifica effettuato tramite la pubblicazione del d.lgs. n. 54/2018, si può mettere nella dovuta evidenza che alcune ipotesi che possiamo definire di incompatibilità non diretta risultano già declinate nell'art. 35, comma 3, del CAM.

L'ultimo periodo di questa disposizione, infatti, dichiara incompatibili all'assunzione dell'ufficio di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore di costui:

- i) i creditori o i debitori del magistrato che conferisce l'incarico, richiamando peraltro le disposizioni di cui all'art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c.;
- ii) i creditori o i debitori del coniuge o dei figli del magistrato che conferisce l'incarico, richiamando peraltro le disposizioni di cui all'art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c.;
- iii) le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli del magistrato che conferisce l'incarico;
- iv) i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o i debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.

A ben vedere, fatta eccezione per il caso sub i), le altre ipotesi individuate nell'art. 35, comma 3, del CAM e sopra richiamate, sono tutte indicative di situazioni in cui l'incompatibilità non è diretta bensì





involge rapporti che solo indirettamente collegano il Giudice che nomina e il soggetto che deve essere nominato amministratore o coadiutore, prevedendo l'inserimento di un soggetto terzo rispetto al rapporto bilaterale (nominato e Giudice) che per differenti motivi può incidere sull'indipendenza e la terzietà di colui che nomina.

Si è soliti individuare ipotesi di c.d. incompatibilità indiretta nei casi in cui il rapporto ostativo all'assunzione dell'incarico non intercorre direttamente tra soggetto che nomina e soggetto che deve essere nominato, bensì tra soggetto che nomina e altri soggetti che possono essere direttamente collegati al secondo da rapporti di vario genere ritenuti idonei a minacciare l'indipendenza (di giudizio) di colui che deve vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico affidato.

Soffermandoci sulle previsioni di cui all'art. 35, comma 3, del CAM, ricorre incompatibilità (indiretta) nei casi in cui la nomina ricada su di un professionista legato da uno stabile rapporto di collaborazione professionale¹³ con il coniuge o i discendenti – nella specie trattasi di figli – del Giudice medesimo. In questo caso l'indipendenza del giudice è potenzialmente compromessa da quello che si suole definire come rischio derivante da un interesse personale (mediato) che potrebbe influenzarne l'autonomia di giudizio e la terzietà.

Del pari, ricorre un'ipotesi di incompatibilità fondata su un rapporto indirettamente intercorrente tra Giudice e soggetto da incaricare nei casi in cui venga designato il creditore o il debitore del coniuge o dei figli del Giudice medesimo. In questo caso il legislatore pone in evidenza l'esigenza di evitare che il compenso riconosciuto per l'incarico di amministratore giudiziario al creditore o al debitore del proprio coniuge o dei propri figli possa rappresentare un modo alternativo di estinguere obbligazioni precedentemente assunte – ex latere creditoris ovvero ex latere debitoris – dal proprio coniuge ovvero dai propri figli. Anche in questa ipotesi la compromissione dell'indipendenza deriva da un interesse personale, ancorché mediato¹⁴.

L'ipotesi sub iv), infine, potrebbe essere preclusiva dell'affidamento di incarichi a soggetti che, per vicinanza ai più diretti collaboratori del Giudice, potrebbero indirettamente trarre beneficio dal rapporto di stretta e fiduciosa collaborazione e confidenzialità tra collaboratori e Giudice medesimo, essendo impiegati nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario.

È il caso di ricordare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 1, del CAM, è il Tribunale a nominare un giudice delegato alla procedura e a nominare un amministratore giudiziario.

Ciò comporta, stando alla lettera della legge, che le situazioni in cui l'indipendenza del giudice può essere direttamente o indirettamente compromessa ai sensi dell'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del CAM, e sinteticamente passate in rassegna, debbano essere valutate con riferimento a tutti i componenti del collegio, ai loro coniugi, ai loro figli, nonché ai loro creditori o ai loro debitori, ai creditori o ai debitori dei loro coniugi e dei loro figli, nonché con riferimento ai prossimi congiunti, i conviventi, i creditori e i debitori del dirigente o dei dirigente di cancelleria per come effettivamente dovesse risultare definita l'organizzazione degli uffici.

-

¹³ Rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero altro rapporto di natura patrimoniale.

¹⁴ Considerazioni simili possono spendersi con riferimento all'ipotesi in cui la scelta del giudice dovesse astrattamente ricadere su un proprio creditore ovvero su un proprio debitore.





Valutazione quest'ultima che, da quanto è dato evincere dalla formulazione letterale del summenzionato art. 35, comma 3, del CAM, impone al Giudice di conoscere la reale composizione familiare o la situazione personale e familiare anche del dirigente di cancelleria, nonché la situazione economica di quest'ultimo anche con riguardo ad eventuali rapporti di credito o debito intercorrenti con soggetti terzi, e ciò generando non pochi dubbi in ordine alla garanzia della riservatezza e della privacy degli interessati, ai quali, peraltro, risulterebbe difficilmente opponibile il trattamento dei dati per ragioni di giustizia, giusta la violazione dei generali principi di pertinenza e indispensabilità dei dati.

Effettuata una sintetica disamina delle ipotesi di incompatibilità già previste nel CAM e contemplate nell'art. 35, comma 3, occorre soffermarsi sulle previsioni di nuovo conio introdotte dal d.lgs. n. 54/2018.

Le perplessità avanzate in ordine ad alcune delle fattispecie che abbiamo appena esaminato nell'ambito di un sintetico commento sulle incompatibilità descritte nell'art. 35, comma 3, del CAM, riemergono con maggiore evidenza da una prima lettura del comma 4-bis della medesima disposizione.

3.1. I nuovi motivi ostativi all'assunzione degli incarichi: la c.d. incompatibilità "allargata"

Abbiamo accennato in precedenza alle ipotesi di incompatibilità c.d. indiretta per come descritte nell'art. 35, comma 3, del CAM.

Quale evidente prosecuzione del ragionamento effettuato nei restanti commi dell'art. 35, e in attuazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2, lett. a), della legge n. 161/2017¹⁵, il legislatore delegato prevede nuove e incisive ipotesi di incompatibilità per l'amministratore giudiziario e i suoi coadiutori, nonché per il curatore del fallimento e le figure affini, vale a dire per quanti svolgono funzioni corrispondenti in quanto gestori e/o liquidatori di patrimoni, nelle procedure concorsuali.

Si tratta, come accennato, delle ipotesi di incompatibilità che figurano, a seguito delle modifiche apportate al CAM dall'art. 1 del d.lgs. n. 54/2018, nel comma 4-bis dell'art. 35.

Enfatizzando il meccanismo impiegato per definire le ipotesi di incompatibilità che intercorrono in via indiretta tra soggetto che nomina e soggetto che è nominato, emerge da una prima lettura che il novellato art. 35, comma 4-bis, del CAM opera idealmente su due piani.

Il primo periodo della disposizione chiarisce, infatti, che la nomina dell'amministratore giudiziario, del curatore o degli altri ausiliari è inibita al Giudice (vale a dire al Tribunale o al Giudice del sovraindebitamento) quando il primo sia legato da rapporti di:

- coniugio;
- parentela entro il terzo grado¹⁶;

¹⁵ Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. a) della legge n. 161/2017, il decreto legislativo deve disciplinare il regime delle incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico.

¹⁶ Si osserva che per la incompatibilità diretta tra amministratore giudiziario di cui all'art. 35, comma 3, del CAM si considerano i rapporti di parentela fino al quarto grado. Stando all'ultima novella, pertanto, non può essere nominato colui che a titolo d'esempio sia nipote o zio (procedendo in linea collaterale) di un magistrato dell'ufficio ovvero pronipote di un magistrato dell'ufficio (procedendo in linea retta).





- affinità entro il secondo grado¹⁷;
- unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76/2016.

con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che conferisce l'incarico.

La seconda proposizione del medesimo periodo dispone che non è altresì consentita la nomina di un amministratore giudiziario che abbia un rapporto di *assidua frequentazione* con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che conferisce l'incarico.

Questa disposizione accosta, allora, a incompatibilità derivanti da rapporti tipizzati, incompatibilità derivanti da rapporti non nominati ma descritti in termini generali come ascrivibili alla categoria della assidua frequentazione.

I rapporti di assidua frequentazione, infatti, non sono collegati a situazioni giuridiche normativamente considerate dal nostro ordinamento come, invece, avviene per i rapporti di coniugio, di parentela di affinità, di convivenza o di unione civile.

La categoria dei *rapporti di assidua frequentazione*, su cui, peraltro la legge delega non ha fornito indicazioni, viene qualificata nell'ultimo periodo del comma 4-bis dell'art. 35 del CAM come la frequentazione " ... derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali".

Rinviando a successivi approfondimenti per quel che attiene al *rapporto di frequentazione tra commensali abituali*, possiamo sin da subito mettere nella dovuta evidenza che l'ambito per così dire oggettivo della disposizione attiene a situazioni tipicamente riconducibili a rapporti connotati da una certa intimità, familiarità e confidenza.

3.1.1. Le incompatibilità da assidua frequentazione derivante da relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia

Per la novella ricorre assidua frequentazione in presenza di una relazione sentimentale o di un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza.

Risulta di una certa evidenza come il legislatore delegato non riesca ad esplicitare i concetti sottesi all'espressione assidua frequentazione se non con l'impiego di ulteriori locuzioni generiche che richiedono necessariamente un'interpretazione, ovvero una decodificazione, da parte di coloro che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 35.1 e 35.2 del CAM, sembrano essere i destinatari dei precetti.

Se per un verso, infatti, le ipotesi di incompatibilità richiamate nella prima parte della disposizione si fondano sull'esistenza di particolari rapporti disciplinati dall'ordinamento come tali¹⁸, produttivi di

 $^{^{17}}$ E dunque sia, ad esempio, un cognato di un magistrato dell'ufficio.

¹⁸ Si tratta del rapporto personale tra coniugi, dei vincoli di parentela (*ex* art. 74 e ss. c.c.) e di affinità (*ex* art. 78 c.c.), ovvero dei rapporti fondati sull'unione civile tra persone dello stesso sesso o sulle convivenze di fatto tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Solo con intenti meramente ricognitivi, si mette in evidenza che per l'accertamento della stabile convivenza, l'art1., comma 37, della legge n. 76/2016 rinvia tra l'altro all'art. 4. del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), in cui è precisato che





effetti giuridici e garantiti dal riconoscimento Costituzionale¹⁹, per altro verso, i particolari rapporti che caratterizzano una frequentazione come assidua non trovano sempre una corrispondente definizione nella normativa vigente.

Sarà compito del soggetto nominato e del soggetto vigilante, ad esempio, comprendere se la relazione tra il nominato amministratore giudiziario o il nominato curatore (e figure affini) e un terzo sia riconducibile a un rapporto sentimentale che comporti necessariamente una frequentazione assidua, posto che il rapporto in questione, pur potendosi sottrarre alla qualificazione in termini di relazione sentimentale, potrebbe avvalorare una classificazione in termini di amicizia stabilmente protrattasi nel tempo e, per tal motivo, connotata da reciproca confidenza.

È intuitivo come la prima parte del periodo in cui il legislatore fornisce la generica definizione di assidua frequentazione comporti valutazioni discrezionali lasciate al buon senso del dichiarante e verificate sia dal Tribunale che dal Presidente della Corte d'Appello nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza.

È del pari intuitivo come, al di là della comprensione della relazione sentimentale e al di là della valenza soggettiva che può essere attribuita al lemma "sentimentale", necessiti di qualche chiarimento anche la previsione che àncora l'incompatibilità al rapporto di amicizia²⁰ protrattosi nel tempo e connotato da stabilità e da reciproca confidenzialità. È difficilmente confutabile che per dirsi tale, qualsiasi rapporto di (vera) amicizia comporti un reciproco scambio fondato sulla consuetudine, sulla comunanza di intenti e idee, sulla condivisione tra i (due) amici tale da comportare l'esclusione di rapporti diversi fondati ad esempio su sentimenti di mera cordialità o benevolenza, ovvero di mera conoscenza, riscontrabili tipicamente nelle aggregazioni sociali differenti da quelle amicali.

In altri termini, escludendo che l'intento del legislatore sia stato quello di perseguire l'inconfessato disegno di voler costringere i professionisti e i magistrati degli uffici giudiziari destinatari della novella a una vita condotta nel completo isolamento evitando qualsivoglia contatto sociale con terzi e reciprocamente, e tralasciando per intanto la specifica ipotesi della commensalità abituale, la fattispecie descritta come frequentazione assidua, dovrebbe ricorrere nei casi di:

- relazione sentimentale che comporti, per l'appunto, una frequentazione assidua, intendendosi per tale qualsiasi relazione sentimentale che, per modalità e tempo di frequentazione, pur non rientrando nelle fattispecie individuate nella prima parte del comma 4-bis dell'art. 35 CAM, si possa caratterizzare in termini di stabilità affettiva continuativa;
- amicizia intesa quale rapporto "duale" fondato, oltre che sulla componente affettiva, sulla c.d. sympatheia, vale a dire sulla totale comunanza di idee, valori e giudizi, che, per l'esclusività e la peculiarità dello scambio, insorge in rare occasioni²¹.

"Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

-

¹⁹ Cfr., artt. 2, 3, e 29 Cost., ma anche art. 1 della legge n. 76/2016.

²⁰ È appena il caso di evidenziare che sempre ricorrendo a un concetto indeterminato sotto il profilo giuridico, l'art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c. include tra le ipotesi di astensione del giudice la grave inimicizia di questi o della moglie con una delle parti o alcuno dei suoi difensori.

²¹ Non rientra nel concetto di amicizia il contatto tra conoscenti su social network. Sul punto, TAR Sardegna Cagliari, sez. I, n. 281 del 3 maggio 2017. Per la classificazione del rapporto di amicizia, si rinvia alle pagine di S. COTTA, *Il diritto nell'esistenza*. *Linee di ontofenomenologia giuridica*, Milano, 1991, *passim*.





Qualsiasi altra relazione, connotata in termini di saltuarietà e/o occasionalità, dovrebbe sfuggire all'ambito applicativo della richiamata disposizione.

Anche tale prudente lettura delle disposizioni in commento, se, da un lato, ha il pregio quantomeno di circoscrivere l'ambito applicativo della nuova disposizione ai rapporti connotati da una certa rilevanza e stabilità per il professionista nominato e il magistrato addetto all'ufficio giudiziario, dall'altro lato, non è assolutamente soddisfacente.

L'aver ampliato le situazioni di incompatibilità a rapporti differenti da quelli espressamente tipizzati dal legislatore come coniugio, unione civile, convivenza, parentela e affinità e coincidenti con relazioni interpersonali individuate con espressioni di dubbio significato e prive di specifica valenza giuridica, non contribuisce a raggiungere obiettivi di semplificazione e certezza del diritto nei procedimenti di nomina e, al contrario, favorisce l'emersione di prassi inevitabilmente differenti in ambito locale e fondate, come tentato di dimostrare, su meri giudizi di valore.

L'aver poi rafforzato le ipotesi di incompatibilità (indiretta) del professionista incaricato – sia egli un amministratore giudiziario, un curatore, un commissario giudiziale di amministrazione straordinaria, un liquidatore del patrimonio e un gestore per la liquidazione nelle procedure *ex lege* n. 3/2012 – estendendole a rapporti interpersonali con soggetti a vario titolo legati non al magistrato che conferisce l'incarico, bensì a tutti i magistrati addetti all'ufficio giudiziario a cui appartiene questo ultimo, ancorché rappresenti la ferma risposta del sistema politico per ripristinare la legalità laddove si fosse ravvisata l'esigenza di arginare prassi abnormi e abusive, parrebbe abilitare la diffusione della logica del sospetto che un magistrato sempre possa ingerirsi indebitamente nel procedimento di nomina dell'ausiliario²² per trarne un vantaggio e che un altro magistrato possa subire condizionamenti di tal fatta, inficiando peraltro principi fondanti il nostro ordinamento giuridico quali la terzietà e la imparzialità del giudice, valori riconosciuti dagli artt. 2, 24, e 111 Cost. e ribaditi nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

3.1.2. La incompatibilità derivante da rapporti di frequentazione tra commensali abituali

Il comma 4-bis del CAM, come riformulato dall'art. 1 del d.lgs. n. 54/2018, include nella frequentazione assidua il rapporto di frequentazione tra commensali abituali. In tal modo, il legislatore del d.lgs. n. 54/2018 recupera e propone tra le nuove incompatibilità indirette, ipotesi già individuate dall'ordinamento.

Come è noto, infatti, accenna alla commensalità abituale l'art. 51 c.p.c. che impone al giudice di astenersi se egli o la moglie è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori²³.

Del pari accenna alla commensalità abituale l'art. 815, comma 1, n. 3, c.p.c. che disciplinando le ipotesi di ricusazione degli arbitri richiama la commensalità abituale, in modo simmetrico all'art. 51 c.p.c.

²² E più partitamente del pubblico ufficiale quando sia un amministratore giudiziale, un curatore o un commissario giudiziale.

²³ Si rammenta che in forza delle previsioni di cui all'art. 52 c.p.c. nelle stesse ipotesi in cui al giudice è fatto obbligo di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione.





Sul significato della locuzione "commensalità abituale" si rinvengono alcune significative pronunce della giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa, quest'ultima chiamata a giudicare sulla regolare costituzione di commissioni esaminatrici nell'ambito di concorsi pubblici.

In sintesi, facendo leva anche sul dato letterale e non aderendo all'orientamento secondo cui l'espressione debba essere *lato sensu* intesa, ricomprendendo qualsiasi relazione fondata su una certa intimità (*affectio familiaritatis*), l'orientamento della giurisprudenza ragionevolmente orientato a delimitare l'ambito applicativo dell'obbligo di astensione e di ricusazione, così da escludere fattispecie non incluse nei casi tassativamente previsti dall'art. 51 c.p.c., e per tal motivo assolutamente condivisibile, configura la commensalità abituale qualora ricorrano specifici rapporti di coinvolgimento reciproco tra commensali che, per modalità e assiduità di incontri, risultino ben distinti dalla mera condivisione dei pasti e connotati, differentemente, per la confidenza e la reciproca fiducia tra i soggetti²⁴.

In tal modo, dovrebbe essere esclusa qualsiasi valutazione che si fondi su un'interpretazione estensiva dell'espressione e che possa indurre a ravvisare anche il semplice sospetto di apparente parzialità a causa di rapporti fondati sulla mera condivisione di mensa che nulla hanno a che vedere con la descritta e ben diversa situazione²⁵.

In definitiva, l'espressione commensalità abituale va assunta nel suo significato letterale.

3.2. L'incompatibilità allargata da frequentazione assidua: conclusioni

Come abbiamo accennato, onde evitare distorsioni applicative delle previsioni di cui agli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 54/2018, e recuperando le conclusioni a cui la giurisprudenza e la dottrina sono pervenute in ordine alla tassatività delle ipotesi di astensione e ricusazione del giudice, le incompatibilità derivanti da assidua frequentazione sembrano essere unicamente quelle rispetto alle quali il legislatore ha fornito indicazioni e in presenza delle quali lo stesso legislatore sembra aver effettuato *ex ante* una valutazione di potenziale compromissione della imparzialità del giudice all'atto di nomina.

In considerazione di ciò, occorre delimitare gli ambiti delle fattispecie che potrebbero essere astrattamente ricondotte nell'alveo della frequentazione assidua.

Dovrebbero essere definiti tali i rapporti in cui sia sempre verificabile quella condivisione affettiva, ideologica e di valori che, caratterizzando stabili rapporti di amicizia e di abituale commensalità²⁶, differenzia questi ultimi dai rapporti connotati da mera conoscenza²⁷ ovvero dai rapporti che, per modalità di frequentazione e di scambi, non possono essere ascrivibili alle accennate categorie.

-

²⁴ Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2004, n. 17192.

²⁵ Si riporta l'esempio della relazione che intercorre tra gli ospiti di una stessa pensione, i quali, come si esprime la Suprema Corte, "pur condividono la medesima situazione abitativa e prendono abitualmente i pasti nella mensa comune". Cfr. Cass. civ, sez. I, 28 agosto 2004, n. 17192.

²⁶ Per quanto esposto nel testo, il rapporto di commensalità abituale presuppone sempre un rapporto di reciprocità che è tipico della relazione amicale.

²⁷ L'esigenza che tra i soggetti da nominare e i magistrati dell'ufficio debba intercorrere un rapporto basato sulla reciproca condivisione e confidenza si fonda sull'ovvia constatazione che, aderendo a differenti interpretazioni, nell'ambito del circondario di un piccolo tribunale, le nomine dei professionisti aventi in quella sede eletto domicilio, sarebbero precluse.





Alla luce di tanto, e a titolo esemplificativo, non può qualificarsi come rapporto rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 4-bis, del CAM quello basato su attività di partecipazione ad eventi formativi quali convegni, corsi, master con magistrati addetti all'ufficio giudiziario, ovvero l'assidua frequentazione derivante da mere collaborazioni scientifiche, o in altro modo professionali, intercorrenti a vario titolo tra professionista nominato e magistrati dell'ufficio giudiziario.

4. La dichiarazione di incompatibilità

L'art. 35.1 del CAM, introdotto a seguito delle modiche apportate dall'art. 1 d.lgs. n. 54/2018, si sofferma sulle modalità e sui contenuti della dichiarazione di incompatibilità.

Il primo comma di questa disposizione disciplina la dichiarazione di incompatibilità – ovvero di compatibilità rispetto all'assunzione dell'incarico – da depositare presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.

La norma precisa che il professionista, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 4-bis, del CAM.

Da una prima lettura, appare evidente la chiara simmetria con la legge fallimentare e, più precisamente, con l'articolato procedimento di nomina del curatore fallimentare. Solo con intenti meramente ricognitivi si rammenta che, secondo quanto dispone l'art. 29, comma 1, l.f., il curatore deve, entro due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la sua accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il Tribunale in camera di consiglio procede d'urgenza alla nomina di altro curatore (art. 29, comma 2, l.f.)²⁸.

È possibile allora sostenere che si tratti di un subprocedimento relativo all'emersione, *rectius* alla dichiarazione, delle cause di incompatibilità che si incardina all'interno del più generale procedimento di nomina, ovvero dell'accettazione dell'incarico.

Il nuovo obbligo di *disclosure*, pertanto, condiziona la validità della accettazione, la quale a sua volta condiziona la permanenza in carica del nominato.

Gli effetti dell'accettazione, corredata dalla dichiarazione di incompatibilità che attesti l'assenza di qualsivoglia rapporto ostativo al diligente svolgimento dell'incarico, retroagiscono al momento della nomina.

Ferme restando differenti indicazioni da parte degli uffici giudiziari, si ritiene che la dichiarazione di incompatibilità possa essere resa anche all'interno della dichiarazione di accettazione con specifica e separata evidenziazione dell'assenza delle nuove incompatibilità, per come definite dall'art. 35, comma 4-bis, del CAM, rispetto alle tradizionali ipotesi già disciplinate dall'ordinamento²⁹.

²⁸ All'art. 29 l.f. rinviano anche l'art. 163 l.f. e l'art. 182 l.f.; sulla sostituzione del commissario giudiziale di amministrazione straordinaria, cfr. art. art. 16 d.lgs. n. 270/1999.

²⁹ Cfr. art. 28, comma secondo, l.f. e art. 35, comma terzo, del CAM.





Va osservato, in conclusione, che il procedimento sopra descritto e il deposito della dichiarazione di incompatibilità dovrebbe connotare anche le ipotesi di nomina non ordinaria, quali ad esempio quelli conseguenti all'assunzione di provvedimenti di revoca o di sostituzione dell'ausiliario³⁰.

4.1. La forma della dichiarazione

In mancanza di differenti indicazioni da parte del legislatore, si ritiene che la dichiarazione di incompatibilità vada resa in forma scritta ma senza l'osservanza di specifiche formalità.

La consegna potrà avvenire anche in forma telematica, inviando la dichiarazione scannerizzata debitamente compilata e firmata, che dovrà essere inserita nel fascicolo della procedura³¹.

A partire dal trentesimo giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia attesta la piena funzionalità di sistemi in relazione ai nuovi adempimenti, il deposito della dichiarazione presso la cancelleria avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

4.2. Le indicazioni ex art. 35.1, comma 2, del CAM

L'art. 35.1, comma 2, del CAM, come modificato dall'art. 1 d.lgs. n. 54/2018, precisa che, nella dichiarazione di incompatibilità, il soggetto incaricato è tenuto a fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle precedentemente prese in esame.

Si tratta della indicazione dei rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76/2016, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto della Corte d'Appello in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è pendente il procedimento³².

Anche questa dichiarazione viene resa al momento dell'accettazione dell'incarico, ma unicamente per consentire al presidente della Corte d'Appello l'esercizio dei poteri di vigilanza descritti nel novellato art. 35.2 del CAM.

Si tratta, allora, di una dichiarazione che non incide sulla validità dell'accettazione da parte del nominato, ma che va depositata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico con le stesse modalità previste per la dichiarazione di incompatibilità di cui all'art. 35.1, comma 1, del CAM.

Non essendo parte integrante ed essenziale dell'accettazione dell'ausiliario, quest'ultima dichiarazione non dovrebbe essere inserita nel fascicolo della procedura.

³⁰ Cfr. artt. 37 e 37-bis l.f.

³¹ Su tali aspetti si rinvia alle indicazioni fornite dal Tribunale di Milano, sezione II civile, fallimenti, nella Circolare sulle incompatibilità da codice antimafia del 18 giugno 2018.

³² L'art. 35.1, comma secondo, del CAM non rinvia alle definizioni indicate nell'art. 35, comma 4-*bis*, per l'individuazione di rapporti di assidua frequentazione con i magistrati giudicanti o requirenti del distretto della Corte d'Appello.



5. Le sanzioni: cessazione dall'incarico e sostituzione

Le sanzioni ricollegate al mancato deposito in cancelleria della dichiarazione di incompatibilità ovvero all'esistenza di una delle situazioni descritte nell'art. 35, comma 4-bis, del CAM e rinvenibile dalla dichiarazione di incompatibilità, sono espressamente individuate nell'art. 35.1 del CAM, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 54/2018. Esse hanno valenza squisitamente civilistica e involgono situazioni ben distinte.

L'art. 35.1 prevede, infatti, le ipotesi:

- del mancato deposito della dichiarazione di incompatibilità;
- dell'esistenza di una causa di incompatibilità rinvenibile dalla dichiarazione di incompatibilità e dunque successivamente all'accettazione.

È inoltre considerata l'ipotesi che dalla dichiarazione resa da un professionista iscritto a un Albo emergano circostanze non corrispondenti al vero.

Più partitamente, qualora il soggetto nominato non provveda ad effettuare la dichiarazione di incompatibilità nei termini previsti e coincidenti, appunto, con quelli assegnatigli per accettare l'incarico, e non depositi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario tale dichiarazione entro lo stesso termine di due giorni e unitamente all'accettazione dell'incarico, l'art. 35.1, comma primo, del CAM dispone che il Tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del nominato, il quale, mancando parte integrante dell'accettazione³³, in modo simmetrico a quanto previsto nell'art. 29, comma 2, l.f., dovrebbe cessare dalle proprie funzioni.

Il provvedimento di sostituzione dovrebbe coincidere con il decreto assunto d'urgenza in camera di consiglio.

Nel caso in cui dalla dichiarazione di incompatibilità emerga che il nominato, pur avendo accettato l'incarico e avendo depositato la dichiarazione di incompatibilità unitamente all'accettazione nei termini fissati, non sia in possesso dei requisiti richiesti per poter assumere l'incarico perché versi in una delle nuove ipotesi di incompatibilità, l'art. 35.1, comma primo, del CAM dispone che anche in tal caso il Tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione dell'ausiliario e il nominato, che ha già accettato l'incarico pur non potendolo fare, cesserà dalle proprie funzioni³⁴, potendo egli essere contestualmente revocato.

In entrambi i casi il subprocedimento di accettazione dovrà ripetersi e il neo nominato dovrà depositare, unitamente all'accettazione, la dichiarazione di incompatibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35.1 del CAM.

³³ È nota la discussione in ordine alla natura dell'accettazione del curatore. L'orientamento prevalente ritiene che la mancata tempestiva accettazione della carica comporta decadenza automatica. Al riguardo, si segnala che la decadenza dovrebbe attenere, più propriamente, casi di incompatibilità sopravvenuta in corso di carica. La *ratio* del provvedimento in commento che, come accennato, è quella di evitare nomine di favore, e la stessa formulazione dell'articolato oggetto di analisi, conduce a ritenere che, in assenza di precipue indicazioni da parte del legislatore, le incompatibilità sopravvenute rispetto alla data di accettazione e della dichiarazione non dovrebbero rilevare ai fini della valida assunzione dell'incarico.

³⁴ Il provvedimento di sostituzione dell'ausiliario riecheggia quello descritto nell'art. 23 l.f.





Occorre tener ben presente la formulazione della disposizione in commento anche in relazione a quanto abbiamo sostenuto analizzando il novellato art. 35, comma 4-bis, del CAM con riguardo alla casistica individuata dal legislatore per definire le categorie e il relativo ambito di incidenza ascrivibili alle nuove incompatibilità.

Questo aspetto è di una certa importanza perché il legislatore riserva alle due ipotesi (mancato deposito e sussistenza di incompatibilità) lo stesso trattamento e non fornisce specifiche indicazioni circa la necessità di procedere con la previa audizione dell'ausiliario quantomeno nei casi in cui emergano dalla dichiarazione rapporti di assidua frequentazione per come delineati.

L'art. 35.1 del CAM, come abbiamo avuto modo di mettere in luce, contempla un'ulteriore conseguenza per quanti risultino iscritti in Albi di professioni regolamentate e abbiano dichiarato circostanze non corrispondenti al vero.

Al ricorrere di tale ipotesi, il Tribunale ne dà segnalazione all'organo competente dell'Ordine ai fini della valutazione di competenza in merito all'esercizio dell'azione disciplinare.

La disposizione genera qualche perplessità, perché anche tale ausiliario, non rispettando la normativa e minando *ab origine* il rapporto fiduciario con il Giudice, si vedrà necessariamente esposto ai rimedi sanzionatori di sostituzione secondo le modalità previste nell'art. 35.1, primo comma, del CAM.

Come evidenziato in apertura, l'assunzione di alcuni incarichi non è riservata agli iscritti negli Albi professionali; di conseguenza, la previsione della segnalazione all'Ordine di appartenenza dell'iscritto, che può comportare possibili ricadute sul piano disciplinare e sul possibile esercizio della professione che potrebbe esserne direttamente condizionato, non può essere condivisa, atteso che essa potrebbe dare luogo ad una evidente disparità di trattamento tra soggetti che, al contrario, sono unitariamente trattati e ugualmente abilitati ai fini dell'accettazione e dello svolgimento dell'incarico dinanzi al Giudice.

A sostegno di quanto detto, non è da trascurare la circostanza per cui la legge n. 161/2017, nel declinare i principi e i criteri direttivi univoci per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario, di curatore e delle figure affini, non ha effettuato distinzioni tra inadempienze dei professionisti iscritti ad Albi e inadempienze degli altri ausiliari.

In definitiva, l'art. 1 del d.lgs. n. 54/2018, in *parte qua*, sembrerebbe divergere dalla cornice normativa della delega.

6. La vigilanza del Presidente della Corte d'Appello

Il Presidente della Corte d'Appello assolve a una funzione determinante.

Nei casi in cui l'iscritto all'Albo professionale abbia dichiarato circostanze non corrispondenti al vero, come detto, il Tribunale è tenuto a segnalare i fatti al Presidente della Corte d'Appello affinché costui dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

In tal modo, il legislatore delegato assegna al Presidente della Corte d'Appello il compito di "allertare" tutti i magistrati del distretto che tra i professionisti iscritti nell'Albo esiste un soggetto che non doveva



fornire *ab origine* la propria disponibilità, attribuendogli, in tal modo, un potere di vero e proprio monito rivolto a tutti i magistrati per la designazione in futuri e differenti incarichi e per la verifica della regolarità degli incarichi in corso conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della novella.

Tralasciando gli aspetti collegati alla tutela della riservatezza dei dati raccolti dal Tribunale ma messi a disposizione del Presidente della Corte d'Appello, la previsione summenzionata non è appieno condivisibile, in quanto svia l'attenzione del legislatore delegato dall'obiettivo realmente perseguito in sede di delega, per cui la vigilanza del Presidente deve essere esercitata in modo da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria³⁵.

Ciò posto, abbiamo più volte ricordato che il d.lgs. n. 54/2018 attribuisce al Presidente della Corte d'Appello una funzione di vigilanza specifica.

Ai fini della funzione di sorveglianza che il Presidente della Corte d'Appello esercita in forza di quanto previsto dal regio decreto legislativo n. 511 del 31 maggio 1946, costui può estrarre anche in forma massiva le dichiarazioni depositate a norma dell'art. 35.1 CAM dalle quali deve essere consentito rilevare i seguenti dati:

- il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;
- il nome dell'ausiliario e la tipologia di incarico conferitogli;
- la data di conferimento dell'incarico;
- il nome del magistrato del distretto con cui l'ausiliario incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati nell'art. 35.1, comma 2, del CAM e precedentemente esaminati;
- la natura di tale rapporto.

I sistemi informativi sono tenuti ad assicurare l'estrazione dei dati al Presidente della Corte d'Appello, restando pertanto responsabili del trattamento.

Peraltro, l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 54/2018 stabilisce che la disposizione relativa alle modalità "informatiche" che consentono l'esercizio della funzione di vigilanza e dei poteri di sorveglianza del Presidente della Corte d'Appello, vale a dire l'art. 35.2 del CAM, acquista efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018, decreto con cui verrà attestata la piena funzionalità dei sistemi di estrazione con modalità informatiche e in forma massiva dei dati necessari all'esercizio della funzione di sorveglianza.

7. La dichiarazione di incompatibilità del coadiutore

I coadiutori degli amministratori giudiziari nominati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del CAM, i coadiutori dei curatori fallimentari nominati ai sensi dell'art. 32, comma 2, l. f., i coadiutori del commissario

³⁵ Cfr. art. 33, comma secondo, lett. b), della legge n. 161/2017.





giudiziale di cui quest'ultimo si avvale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 270/1999³⁶ e gli altri coadiutori per come in precedenza individuati, sono tenuti a redigere la dichiarazione di incompatibilità entro due giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza della nomina ed entro lo stesso termine, o al più prima di iniziare la propria attività di supporto, la consegnano all'amministratore giudiziario o al curatore o al commissario giudiziale³⁷.

Entro i due giorni successivi, considerata la responsabilità per la direzione dell'attività dell'ausiliario e del coadiutore che l'ordinamento fa ricadere sul professionista che ritenga di doversene avvalere per svolgere proficuamente il proprio incarico³⁸, l'amministratore giudiziario o il curatore o il commissario giudiziale sono tenuti a depositare la dichiarazione rilasciata dal proprio coadiutore in cancelleria.

Nei casi di mancata consegna della dichiarazione da parte del coadiutore ovvero nei casi in cui emerga una causa di incompatibilità, la legge prevede l'impossibilità per il professionista di avvalersi dell'ausilio del coadiutore.

In tal caso, non essendosi perfezionato il procedimento di nomina del coadiutore, il professionista potrà procedere alla nomina di un altro coadiutore con replica del subprocedimento relativo alla verifica dell'incompatibilità.

8. L'ufficio giudiziario di riferimento

Per quanto concerne la dichiarazione di incompatibilità di cui all'art. 35.1 del CAM, i rapporti di cui gli amministratori giudiziari, i curatori, i commissari giudiziali e i liquidatori e i gestori per la liquidazione dovranno tener conto intercorrono, come più volte ricordato, con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che conferisce l'incarico.

Il d.lgs. n. 54/2018 non fornisce chiarimenti in merito all'esatta individuazione dell'ufficio giudiziario a cui dover far riferimento all'atto della verifica della compatibilità per accettare l'incarico.

Al riguardo, si potrebbe ritenere che l'ufficio giudiziario vada sempre identificato con quelli elencati nell'art. 1 del regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941 (Ordinamento giudiziario) e che dunque coincida con l'intero Tribunale, restando esclusi gli organi giurisdizionali autonomi e specializzati.

Una lettura meno rigorosa della disposizione potrebbe condurre l'interprete a sostenere che l'esatta individuazione dell'ufficio giudiziario a cui appartengono i magistrati con cui possono esistere i rapporti ostativi all'assunzione dell'incarico vada effettuata caso per caso, tenendo nella dovuta considerazione sia le dimensioni dell'ufficio, sia l'articolazione interna concretamente adottata, vale a dire la

³⁶ Si tratta di ausiliari, tecnici o soggetti particolarmente qualificati, che svolgono sotto la direzione e la responsabilità dell'amministratore giudiziario, del curatore o del commissario giudiziale specifiche attività a carattere complementare o strumentale rispetto all'incarico del primo.

³⁷ Come anticipato nel par. 2.1. si ritiene che la dichiarazione di incompatibilità debba essere rilasciata anche dal coadiutore nominato ai sensi dell'art. 38, comma terzo, dall'ANBSC, con i dovuti adattamenti, rispetto all'individuazione dei soggetti tra cui possono ravvisarsi relazioni e rapporti ritenuti incompatibili ai fini dell'assunzione dell'incarico.

³⁸ Cfr. art. 2232 c.c. e art. 1228 c.c.; cfr. art. 35, comma quarto, del CAM, art. 32, comma secondo, l.f., art. 19, comma terzo, d.lgs. n. 270/1999.





dimensione dell'ufficio, con particolare riferimento all'organizzazione tabellare³⁹, cui accenna l'art. 18, comma 1, lett. a) del regio decreto n. 12/1941.

In tal modo, nel caso di più sezioni che trattano la stessa materia all'interno del Tribunale, al fine dell'assunzione dell'incarico, la compatibilità del nominato dovrebbe sussistere rispetto ai magistrati della sezione a cui appartengono i componenti del collegio, ovvero rispetto ai magistrati della sezione a cui appartiene il Giudice che lo ha nominato. Laddove l'ufficio fosse organizzato in un'unica sezione la compatibilità dovrebbe sempre sussistere.

Tale interpretazione, recuperando peraltro quanto era stato previsto nello schema di decreto⁴⁰ AG 13, è conforme alla definizione fornita dal menzionato art. 18 del regio decreto n. 12 /1941 e si basa sull'assunto che difficilmente nei Tribunali di maggiori dimensioni tutti i magistrati possano essere legati da qualsivoglia rapporto di conoscenza.

9. L'applicabilità delle nuove disposizioni in punto di incompatibilità

Le nuove previsioni in punto di incompatibilità trovano applicazione a partire dal 25 giugno 2018 e, dunque, interessano le nomine degli ausiliari effettuate a partire da tale data.

Mancando qualsiasi disposizione di diritto transitorio, restano esclusi dall'ambito applicativo delle menzionate disposizioni gli incarichi già in corso, con la conseguenza che gli ausiliari già nominati non devono effettuare alcuna dichiarazione integrativa dell'accettazione dell'incarico già fatta pervenire al Giudice a seguito della nomina.

Avendo il legislatore previsto il deposito della dichiarazione di incompatibilità al momento dell'accettazione dell'incarico e non avendo invece disposto alcunché con riferimento a sopravvenute situazioni di incompatibilità durante lo svolgimento dell'incarico, si ritiene che la sostituzione del primo nominato prevista dall'art. 35.1, comma 1, del CAM non potrebbe essere decretata dal Tribunale al ricorrere di tali casi, restando invece invariati i generali rimedi di revoca o sostituzione dell'ausiliario previsti nell'ordinamento.

³⁹ Sull'organizzazione degli uffici giudiziari, CSM, *Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019*, delibera del 25 gennaio 2017.

⁴⁰ Si tratta dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali (Atto Governo 13).